

5875/16  
RGAL

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Raffaella De Buono**  
Viale Giacomo Mancini- ang. Via Scopelliti  
Palazzo GPS - Corpo A  
87100 Cosenza  
Tel/Fax 0984.465489  
Cell. 3497678415



**TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA**  
**IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**con istanza ai sensi dell'art. 151 del c.p.c.**

Per la Prof.ssa **SETTINO RAFFAELLA**, nata a Cosenza il 25.02.1977,  
**C.F. STTRFL77B65D086A**, residente a Rende (Cs) Via Ungaretti 27,  
elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale G. Mancini, Complesso "Le  
case del Parco", Palazzo GPS, Corpo A, presso lo studio dell'Avv.  
**Raffaella De Buono del foro di Cosenza, C.F. DBNRFL77C59D086V**,  
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, ove  
sarà possibile ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al  
numero 0984.465489 e all'indirizzo pec  
**avvraffaelladebuono@pec.giuffre.it**

**RICORRENTE**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76,  
00153 Roma,

**RESISTENTE**

**nonché contro**



**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA, in  
persona del Direttore pro tempore – UFFICIO VI – AMBITO  
TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, alla Via S. Anna  
Il tronco – Loc. Spirito Santo,**

**RESISTENTE**

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato  
di Reggio Calabria, nei cui uffici in Via del Plebiscito, 15 sono domiciliati;

**e nei confronti**

- di tutti quei docenti, inseriti nel Bollettino dei movimenti del  
04.08.2016, pubblicato dal MIUR, USR per la Calabria, Ufficio V  
ambito territoriale provinciale di Cosenza, per la scuola secondaria  
di primo grado, classe di concorso A043 – posto di sostegno, che  
hanno partecipato alla mobilità, ottenendo, illegittimamente al  
posto della ricorrente, e/o la mobilità territoriale interprovinciale  
anche con punteggio inferiore a quello della ricorrente, e/o la  
mobilità professionale interprovinciale su sedi da destinarsi con  
priorità ai movimenti della mobilità territoriale interprovinciale;

**POTENZIALI RESISTENTI**

**per l'accertamento**

del diritto della ricorrente ad ottenere la richiesta **mobilità territoriale  
interprovinciale nella provincia di Cosenza**, per la scuola secondaria di  
primo grado – classe di concorso A043 - posto di sostegno, e per l'effetto,  
ad ottenere, la titolarità **su una delle sedi disponibili (nell'ambito 5 e/o  
comunque in altro meglio individuato dall'Ill.mo Giudicante) in rigoroso**



rispetto dello scorrimento delle fasi previste dalla normativa, ove  
risultava essere disponibilità di cattedra;

**e dunque per la condanna**

delle Amministrazioni intimate, in ragione delle rispettive competenze, ad inserire la ricorrente nel Bollettino dei Movimenti dell'USR per la Calabria, Ufficio V ambito territoriale provinciale di Cosenza, concedendo alla ricorrente il chiesto trasferimento, su una delle sedi disponibili (nell'ambito 5 e/o comunque in altro meglio individuato dall'Ill.mo Giudicante) in rigoroso rispetto dello scorrimento delle fasi previste dalla normativa,


**previa disapplicazione,**

**ove occorrer possa,**

- di ogni provvedimento amministrativo illegittimo, emanato in violazione della normativa vigente e ledendo il diritto della ricorrente, all'interno del Bollettino dei Movimenti del 04.08.2016 così come pubblicato dal MIUR, USR per la Calabria, Ufficio V ambito territoriale provinciale di Cosenza, per le classi di concorso A043 – posto di sostegno, laddove si esclude l'odierna ricorrente, di converso assegnando sedi disponibili a non aventi diritto;

#### **PREMESSO**

- 1) Che la ricorrente, prof.ssa Settino Raffaella, nata a Cosenza il 25/02/1977, è docente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato su scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A043, per posto di sostegno, con titolarità nel Comune di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, scuola di titolarità RCMM825016;



- 2) Che la stessa, ha prodotto domanda di trasferimento interprovinciale in data 26.05.2016, **partecipando alla Fase B1 della mobilità territoriale interprovinciale, per l'anno scolastico 2016/2017**, per la scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno con punteggio pari a 69 (nonché 75 nel Comune di ricongiungimento) **esprimendo TUTTI gli ambiti della provincia di Cosenza** secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, allegata in copia agli atti, e cioè: ambito 6-3-4 e 5, nonché l'ordine delle sedi scolastiche del primo ambito scelto;
- 3) Che nel bollettino dei movimenti, pubblicato il 04.08.2016 dal MIUR, USR per la Calabria, Ufficio V ambito territoriale provinciale di Cosenza, per le classi di concorso A043 – posto di sostegno, non risulta il nominativo della ricorrente;
- 4) Che, infatti, con e.mail del 03.08.2016 la ricorrente veniva notiziata dal Ministero di non aver ottenuto il movimento richiesto;
- 5) Che, analizzando il suddetto bollettino dei movimenti, per il posto di sostegno, nella Provincia di Cosenza, di interesse della ricorrente, si evince tuttavia, che hanno ottenuto il movimento sia docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente, pur non essendo, gli stessi, beneficiari di alcuna precedenza di cui all'art. 13 del C.C. N. I. concernente la mobilità del personale docente, sia docenti addirittura partecipanti a fasi successive della mobilità;
- 6) Che, in conseguenza di ciò, data la palese violazione del proprio diritto ad ottenere il trasferimento richiesto, l'odierna ricorrente proponeva rituale Tentativo obbligatorio di Conciliazione ex artt. 135 e ss. CCNL 29/11/2007, sulla base delle predette ragioni, per il

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



mancato trasferimento interprovinciale in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, in data 12.08.2016, presso la sede dell'U.S. per la Regione Calabria, Ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria;

- 7) Che la richiesta di esperire il tentativo di conciliazione rimaneva senza alcun tipo di riscontro da parte della Pubblica Amministrazione interessata;
- 8) Che in relazione alla richiesta di tentativo di conciliazione, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, inviava sollecito a mezzo pec in data 12.09.2016 e nonostante il regolare protocollo dello stesso avvenuto in data 21.09.2016, la Pubblica amministrazione rimaneva inerte, non inviando alcuna risposta;
- 9) Che, con altrettanta inerzia, di poi, veniva trattata anche la formale diffida al Ministero e all'U.S. interessato, del 21 Ottobre 2016, come risulta dagli atti allegati al fascicolo di parte.


Alla luce del mancato accoglimento della richiesta di tentativo di conciliazione, nonché delle legittime istanze della ricorrente, data l'inerzia e l'inadempimento degli Uffici competenti del MIUR, la ricorrente si vede costretta a proporre l'odierno ricorso dinanzi l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

- **Sulla competenza territoriale**

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la provincia di Cosenza è la sede di effettivo servizio attuale dell'odierna ricorrente, come



da assegnazione provvisoria su posto di sostegno per l'anno scolastico in corso 2016/2017, cattedra Torano Castello e Mongrassano. L'art. 413 co. 5 c.p.c. individua, infatti, quale giudice competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*. Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

#### IN VIA PRINCIPALE

- **Violazione dell'art. 6 del C.C.N.I**

Ai sensi dell'art.6 del C.C.N.I. in vigore, per l'a.s. 2016/17, le operazioni di mobilità, dopo la definizione del Contratto Integrativo e per come previsto dalla O.M. 241/2016, prevedono quattro distinte fasi: la prima fase (A dell'art 6 del CCNI), in cui vengono effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola; la seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) in cui si effettuano i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. I docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, che chiedono trasferimento e/o passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo in provincia diversa da quella di titolarità rientrano **nella Fase B. La fase B**, a sua volta, è distinguibile **in sottofase B1 per la mobilità territoriale** - quella richiesta



appunto dalla prof.ssa Settino - e in sottofase B2 per la mobilità professionale ovvero i passaggi di cattedra e/o di ruolo e, come esplicitato nell'art.6 del CCNI, "potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia"

Dunque, afferma la normativa, che partecipano alla Fase B, gli assunti entro il '14/15, richiedendo la mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi (ambiti) e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito.

Ed infine è prevista la sottofase **B3**: assegnazione sede definitiva nella provincia di assunzione docenti assunti da Concorso 2012 fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito).

La fase che riguarda l'odierna ricorrente è appunto, la Fase B – sottofase B1 -. Per le sottofasi B1 e B2 (docenti assunti entro il 2014/15) la titolarità è su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo ambito indicato nelle preferenze, la titolarità è solo su ambito.

In particolare, si ribadisce che l'odierna ricorrente ha partecipato alla Fase B1 della mobilità territoriale interprovinciale, per l'anno scolastico 2016/2017, per la scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno con



punteggio pari a 69 (nonché 75 nel Comune di ricongiungimento) esprimendo come preferenza TUTTI gli ambiti della provincia di Cosenza, nel seguente ordine: AMBITO 6 - 3 - 4 e 5, nonché l'ordine delle sedi scolastiche del primo ambito scelto. Pertanto la ricorrente avrebbe potuto e dovuto, a parità di punteggio, essere preceduta, nelle operazioni di trasferimento, unicamente da docenti beneficiari di precedenza di cui all'art. 13 del C.C.N.I.. Invece, esaminando il bollettino dei movimenti vengono in rilievo nomi di docenti che, pur con punteggio inferiore, hanno comunque ottenuto il movimento al posto della ricorrente, e cioè: Cataldi Marilena punti 58 - Di Vico Giulia punti 61 - Santagada Maria Teresa punti 60.

Ciò lascia facilmente intendere che, già, al momento dell'esame della domanda di trasferimento, quella della prof.ssa Settino non è stata esaminata con la dovuta priorità, data dal punteggio.

Ma non solo! Risulta evidente e lampante che in modo errato ed illegittimo, sono stati addirittura assegnati posti di Sostegno, incredibilmente, ad almeno due docenti privi di precedenza di legge, che partecipavano ai movimenti della FASE B2, fase successiva della mobilità, e cioè la prof.ssa Cufone Katia e la prof.ssa Perri Mariaelena. La prof.ssa Cufone Katia ha ottenuto il movimento, al posto della ricorrente, proprio sull' AMBITO 5 (medesimo ambito di preferenza della ricorrente) e pur, partecipando a ben vedere, alla fase successiva della mobilità, ovvero alla Fase B2, cioè mobilità professionale interprovinciale e per di più con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, cioè 66!





Stessa cosa dicasi per la prof.ssa Perri Mariaelena, la quale sebbene abbia un punteggio maggiore rispetto a quello della ricorrente, cioè 118, ha comunque ottenuto il movimento partecipando alla mobilità professionale, passando, dunque anch'ella di ruolo, sull'AMBITO 5, medesima preferenza della ricorrente. E partecipando, quindi, anche lei come la prof.ssa Cufone, alla fase successiva della mobilità, rispetto a quella cui partecipava la ricorrente (FASE B1), cioè la FASE B2!

Non v'è dubbio alcuno, quindi, circa l'evidente disponibilità di sedi – almeno due da come risulta dal bollettino dei movimenti – sull'ambito 5, che era proprio uno degli ambiti indicati tra le preferenze della prof.ssa Settino. Essendovi disponibilità di sedi in questo ambito, dunque, queste sedi dovevano necessariamente, come da normativa, essere messe a disposizione, prima dei movimenti della FASE B1, quella cui partecipava la ricorrente. E solo dopo aver esaminato la domanda della ricorrente ed aver soddisfatto la sua richiesta, laddove possibile, in presenza di sedi disponibili, solo all'esito di tale operazione dunque, il MIUR avrebbe dovuto procedere con l'esame delle domande appartenenti alle Fasi successive.

Quindi, solo ed esclusivamente nell'eventualità di disponibilità residua di sedi, queste avrebbero potuto essere destinate a soddisfare le richieste delle domande relative alle fasi successive della mobilità, e cioè, anche le domande delle docenti in questione, Cufone e Perri, che partecipavano alla FASE B2 e che hanno ottenuto passaggi di ruolo.

**Questo perchè, molto semplicemente e chiaramente, la normativa vigente stabilisce che i movimenti della FASE B1 precedono i movimenti della FASE B2!**



**Il MIUR ha operato in modo del tutto illegittimo, non concedendo il movimento alla ricorrente, poiché, di converso, ha assegnato almeno due sedi disponibili nell'AMBITO 5, erroneamente ed irregolarmente ai movimenti della FASE B2, in violazione dell'art. 6 CCNI e senza tener in debito conto né l'ordine né la priorità delle fasi indicate dalla normativa ( CCNI e O.M.)**

Tuttavia, corre l'obbligo di precisare come non sia possibile, dalla sola lettura del bollettino dei movimenti, individuare con certezza ed esattamente la disponibilità delle sedi destinate alla mobilità interprovinciale, sul territorio della provincia di Cosenza, così come vi è l'impossibilità di valutare esattamente se e quali altre violazioni si siano verificate ed abbiano danneggiato, ledendo, il diritto della ricorrente ad ottenere il movimento richiesto. E' però, tuttavia, lampante ed indiscussa, lo si ribadisce, la disponibilità di sedi nell'ambito 5, ancorchè assegnate, illegittimamente ed in spregio alla normativa ad altri, non aventi diritto.

La prova documentale valida, di quanto si va affermando, è costituita proprio dal bollettino dei movimenti del 04.08.2016, dove è stabilita l'assegnazione delle sedi libere nell'ambito 5, per mobilità afferente alla FASE B2.

Va da sé che, lo si ribadisce con forza, se, e sicuramente vi erano, sedi liberi sull'ambito 5, ambito di preferenza della ricorrente, queste ben avrebbero dovuto essere destinate prima ai movimenti della Fase B1, a cui partecipava la ricorrente.

Invece così non è stato. E la ricorrente, non solo si è vista negare il movimento, illegittimamente e senza alcun tipo di motivazione, quando poi si è vista negare qualsiasi genere di confronto con l'amministrazione. La



ricorrente ha tentato più e più volte un confronto stragiudiziale con l'amministrazione resistente, al fine di comprendere quale mai fosse stato il principio sulla base del quale ella stessa non avesse ottenuto quanto di sua legittima spettanza. Purtroppo, il silenzio della resistente, ha portato all'instaurazione del presente procedimento, nella certezza di veder ristabilita la giustizia.

E' evidente l'errore commesso dalla Pubblica Amministrazione, che ha operato in modo assolutamente illegittimo e contra legem, ed ha concesso movimenti a docenti che non ne avevano diritto, né per punteggio né per tipologia di movimento richiesto. Una cosa è la mobilità territoriale, altra cosa è quella professionale. Ed infatti, afferiscono, per normativa vigente, a Fasi differenti.

A causa di tale macroscopico errore, di mancanza di rispetto della sequenza delle fasi e nell'assegnazione delle sedi, è indiscutibile che il posto spettante alla ricorrente, la cui domanda di mobilità non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità, è stato assegnato a soggetti non aventi diritto.

- **Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.**

Possiamo, quindi a diritto, affermare che le procedure adottate dal MIUR sono illegittime poichè in violazione di norme di legge, non solo, ma anche affermare che il mancato trasferimento della ricorrente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione delle sedi e dei docenti assegnatari. Peraltro, è evidente che oltre ad agire in modo illegittimo, contra legem, la



Pubblica Amministrazione ha operato in violazione delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, poichè non intende chiarire i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili, tant'è che non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, e/o i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, se non all'esito delle operazioni e unicamente tramite il Bollettino dei movimenti.

Dall'esame del suddetto bollettino tocca risalire alle operazioni ministeriali. Ed infatti è noto come, quest'anno, l'intera procedura di mobilità sia stata affidata ad un imprecisato "**algoritmo**", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate.

Per quanto sopra, risulta impossibile, per la ricorrente, confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti della provincia, per come riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate.

Significative appaiono le pronunce che vi sono state recentemente su fattispecie simili. Si riporta a tal proposito, una pronuncia recentissima del **Giudice del lavoro di Taranto**, dove è stato evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo. Un'altra ricorrente, infatti, (docente di scuola primaria) non veniva trasferita nel secondo ambito indicato (Puglia 0023), in cui invece venivano trasferite colleghe con minor punteggio, partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna





precedenza prevista dal CCNI. *E' pertanto evidente, leggiamo nella sentenza, l' illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore. Il giudice del lavoro di Taranto, alla luce della suddetta motivazione, intimava all'amministrazione di assegnare la maestra in via provvisoria e urgente ad una sede dell'ambito Puglia 0023.* Rileva, ai nostri fini, anche la seguente ordinanza del **Tribunale di Trani, Ordinanza del 16 settembre 2016. Illegittima assegnazione di una docente ad un Ambito Territoriale distante, in violazione dell'elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità – Violazione del principio di scorrimento della graduatoria.** Il M.I.U.R. qui, violava il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente. Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, venivano assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece veniva, di contro, assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri. *Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è stato dichiarato illegittimo e*



*l'amministrazione dovrà procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.* Il Giudice del lavoro, anche in questo caso, ha abbracciato la tesi secondo cui l'**algoritmo ministeriale**, in moltissimi casi, non ha funzionato correttamente.

- **Mancata applicazione della sospensione della mobilità, per come stabilita dai vari Tribunali Amministrativi. Sulla operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.**

La procedura di assegnazione delle sedi, cui ha partecipato, senza successo, la ricorrente, così come l'intera procedura di mobilità, in effetti, sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Si è detto, infatti, come il MIUR, attraverso il suo ignoto "algoritmo" stia operando in violazione di legge, disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, ne hanno sospeso gli effetti. Questo è il caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione che l'algoritmo ha dato ai criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione ed ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del



principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Eppure, nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR che persevera nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

- **Sul risarcimento del danno e sulla violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.**

Il mancato ottenimento della mobilità territoriale richiesta, ha ulteriormente pregiudicato la ricorrente poiché, nel momento in cui la stessa non ha ottenuto il trasferimento, è stata obbligata a partecipare alla graduatoria interprovinciale delle assegnazioni provvisorie, mentre di diritto avrebbe partecipato alla graduatoria provinciale delle stesse. Ciò ha causato un danno evidente ed ormai irrimediabile.

A tutt'oggi infatti la ricorrente si trova assegnata su due cattedre in provincia di Cosenza, per l'esattezza a Torano Castello e a Mongrassano, e non nella città di Cosenza. Deve affrontare viaggi quotidiani per raggiungere la sede di lavoro, tra l'altro sdoppiata su due cattedre con tutti i disagi che da ciò ne conseguono, lontana da casa, pur avendo ben diritto, date le proprie esigenze familiari, ad essere assegnata nelle vicinanze della propria residenza familiare. La ricorrente inoltrava, infatti, domanda di "Assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2016/17, indicando le esigenze familiari alla stessa riconosciute per legge ed le preferenze nelle sedi scelte, indicando anzitutto la scuola più vicina al luogo ove risiede con la famiglia (Rende). Questo perchè, la prof.ssa Settino è madre di due bimbi minori, che all'epoca della domanda avevano, il primo, Giuseppe Cozza, tre anni e mezzo e il neonato Antonio, appena due mesi!



Orbene, mai come in quest'anno scolastico le richieste di trasferimento interprovinciale e, di conseguenza l'assegnazione provvisoria, effettuate dalla ricorrente, trovavano proprio nella necessità di accudire i minori e di ricongiungersi al proprio coniuge, e dunque, al nucleo familiare, la finalità essenziale.

E così, inevitabilmente, il mancato trasferimento, ha causato, come diretta conseguenza, anche l'impossibilità di partecipare alle assegnazioni provvisorie provinciali, e chiaramente, tutto ciò è stato gravemente lesivo del diritto della ricorrente che, di converso, avrebbe ottenuto di diritto l'assegnazione provvisoria in scuole site nel comune di Cosenza, anziché in provincia. Il tutto concretizzandosi in un danno effettivo ed irreparabile.

Il comportamento del MIUR si palesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità della ricorrente lavoratrice, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico. Tanto si deduce poiché la violazione dell'art. 6 CCNI ha viziato la procedura di assegnazione delle sedi e di ottenimento dei movimenti richiesti. Trattasi di atti palesemente illegittimi che sono in re ipsa lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannosi della dignità e della personalità della prof.ssa Settino come individuo e come lavoratrice.

Per ciò che concerne, nello specifico, infatti, il provvedimento con cui, per un verso è stato negato il movimento alla prof.ssa Settino, concedendolo, per altro verso, ad altri docenti non aventi diritto, ebbene, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali, normativi e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qual si voglia concreta motivazione,





non essendo stato rispettato in concreto l'iter procedimentale ex lege, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale. Il movimento alla prof.ssa Settino è stato negato in spregio alle norme costituzionali, al D. L.vo 297/94, art. 462, nonché a quelle contrattuali (CCNL e CCNI). Nel caso di specie, la ricorrente prof.ssa Settino, ritiene, per tutto quanto fin qui espresso, il mancato trasferimento, atto lesivo dei propri diritti, ribadendo che il perdurare di tale illegittima situazione costituisce causa di gravi danni per la stessa. Sussiste, inoltre, proprio il concreto rischio di perdere, nel periodo occorrendo per la definizione del ricorso attraverso il giudizio ordinario, la possibilità di ottenere anche per il successivo anno scolastico il trasferimento interprovinciale, e di subire quindi in ogni caso la paventata perdita della propria priorità acquisita, in modo definitivo con conseguente dequalificazione professionale, ma anche e soprattutto, esiste già il concreto danno su esplicitato, concretizzatosi proprio nell'aver perduto, per quest'anno scolastico in cui la prof.ssa è anche fresca della sua seconda maternità, l'assegnazione provvisoria nelle sedi disponibili nella città di residenza, avendo perduto il diritto di partecipare alla graduatoria provinciale in modo irrimediabile, per l'anno scolastico in corso 2016/2017. Diritto che non è in alcun modo risarcibile e/o rimediabile ex post. Inoltre, per ciò che concerne le future domande di trasferimento, con tutta probabilità, i docenti si troveranno a doverne effettuare di nuove entro il mese di Marzo 2017. Si prospetta, peraltro, un provvedimento legislativo che concederebbe un'ulteriore deroga al vincolo triennale, pur probabilmente abolendo le fasi, abbassando notevolmente, dunque, le probabilità di ottenimento della mobilità da parte della ricorrente, pur partecipandovi nuovamente, in quanto il numero dei



partecipanti aumenterà di certo. La ricorrente rischia, quindi, concretamente di vedere pregiudicato in maniera irreparabile il suo diritto, già, ad oggi, inevitabilmente compromesso. Il danno, nel frattempo, già subito dalla ricorrente, attinendo a diritti di natura non patrimoniale e di rilevanza costituzionale, non è e non sarà in alcun modo risarcibile ex post. Infatti anche se con il giudizio ordinario verrà riconosciuto il diritto che la ricorrente lamenta, in nessun modo le potrà essere risarcita la mancata assegnazione provvisoria annuale, essendo la stessa, per propria natura, un incarico a tempo determinato, annuale, concesso sulla base di determinate esigenze personali e/o familiari attuali. Pertanto, il danno che il MIUR ha creato alla docente è evidente, esiste già ed è concretizzato attualmente nella perdita di chance definitiva ed irrimediabile ex post, in quanto- anche se le sarà riconosciuto, lo si ribadisce, il movimento richiesto, all'esito del giudizio, niente e nessuno le potrà restituire, ormai, il diritto di partecipare alla graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale per quest'anno scolastico 2016/17, anno in cui le proprie esigenze familiari venivano particolarmente in rilievo per via delle recenti maternità e dei figli estremamente piccoli.


Si ritiene, a questo punto, di poter affermare a ragione che l'illegittimo trasferimento di altri docenti sulle sedi disponibili presso l'ambito 5, ed il conseguente ed illegittimo mancato trasferimento della prof.ssa Settino, ha comportato, comporta e comporterà, per la stessa, ulteriori conseguenze estremamente pregiudizievoli:

- a) nella fattispecie de qua sono certamente ravvisabili diversi profili di

20 MAY 1967

danno, anzitutto danno emergente, inteso come esborsi necessariamente anticipati dalla ricorrente al fine di sostenere la propria difesa nel presente procedimento;

- b) lucro cessante, inteso come mancata possibilità di svolgere il proprio lavoro nella sede spettante di diritto alla ricorrente, ed ancor più nella sede di assegnazione provvisoria proprio ora che la docente ha un bimbo di pochi mesi, e, dunque, lucro cessante inteso come le gravissime conseguenze sia personali che professionali che ciò ha causato e causerà per il futuro, avendo la ricorrente perso la propria precedenza in graduatoria, il tutto inteso anche e soprattutto come perdita di chance attuale e futura;
- c) danni materiali e patrimoniali, derivanti dal disagio arrecato alla ricorrente e al suo nucleo familiare, in considerazione dei figli piccolissimi;
- d) danni non patrimoniali soggettivi cagionati ex art.2059 c.c., per l'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza del danno derivante dai fatti de quibus e per i danni morali subiti;
- e) danni non patrimoniale ex art.2 della Carta Costituzionale, intesi come lesione dei diritti inviolabili dell'uomo quali il prestigio, l'immagine, la reputazione personale, il decoro, il nome, la dignità e la salute, tutti gravemente lesi per i fatti narrati, diritti che spettano alla ricorrente in virtù della concezione unitarietà degli stessi, a tutela di un unico bene protetto, ovvero, la persona umana nella sua interezza. Danni di cui si chiede all'On.le Tribunale adito, una valutazione equitativa ex art.1226 c.c., non solo in rapporto ai tipi di danno su elencati, ma anche in rapporto all'art. 2043.



Sicché sussiste, sotto vari aspetti, un assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente ha subito e subisce per effetto dell'errato, ingiusto ed illegittimo comportamento posato in essere della resistente pubblica Amministrazione e, per il quale ha diritto ad essere risarcita.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la prof.ssa Settino Raffaella, ut sopra rappresentata e difesa,


### **RICORRE**

per l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis,

1. previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento delle domande formulate con il presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità richiesta con la domanda di mobilità territoriale interprovinciale presentata in data 26.05.2016 ;
2. per tutti i motivi già espressi in narrativa - previa disapplicazione, ove occorrer possa, di ogni provvedimento amministrativo illegittimo, emanato in violazione della normativa vigente e ledendo il diritto della ricorrente - condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare, in ogni caso, tutti gli atti e/o provvedimenti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sulla sede e/o sul comune o "Ambito" spettante e, per l'effetto,



7-10-1964



3. **ordinare** alle amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, **l'inserimento della prof.ssa Settino Raffaella** nel Bollettino dei Movimenti del 04.08.2016 pubblicato dal MIUR, USR per la Calabria, Ufficio V ambito territoriale provinciale di Cosenza, per le classi di concorso A043 – posto di sostegno, **provvedendo a trasferire la stessa sulla sede e/o sul comune o “Ambito” spettante disponibile (ambito 5 e/o comunque in altro meglio individuato dall'Ill.mo Giudicante) in rigoroso rispetto dello scorrimento delle fasi previste dalla normativa;**
4. **condannare** il MIUR, in persona del ministro pro tempore **al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi**, per come esplicitati in narrativa, dalla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.

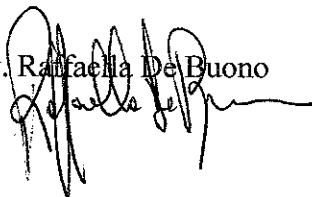
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfettario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge, da distrarsi al procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria, si depositano e producono i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo versato è pari ad €. 259,00.

Cosenza 18.11.2016

Avv. Raffaella De Buono



1974

**Istanza ex art.151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente come da  
procura in atti

Considerato che

- il suesteso ricorso ex art. 414 cpc deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nel Bollettino dei movimenti del 04.08.2016, pubblicato dal MIUR, USR per la Calabria, Ufficio V ambito territoriale provinciale di Cosenza, per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A043 – posto di sostegno, che hanno partecipato alla mobilità, ottenendo, illegittimamente al posto della ricorrente, e/o la mobilità territoriale interprovinciale anche con punteggio inferiore a quello della ricorrente, e/o la mobilità professionale interprovinciale su sedi da destinarsi con priorità ai movimenti della mobilità territoriale interprovinciale;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;
- nel caso de quo, si verificherebbero oggettive difficoltà sia nell'individuare con assoluta certezza tutti i potenziali controinteressati, sia nel reperire tutti gli indirizzi di residenza di quegli eventuali controinteressati comunque già individuati in narrativa;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, nonché per gli ufficiali giudiziari, visto l'elevato numero delle parti potenzialmente controinteressate;

ORIGINAL

- considerato che la forma di notifica alternativa alla tradizionale, sul sito istituzionale, viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame, (si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo:  
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>)

Tutto ciò premesso, la presente difesa fa

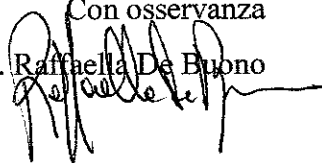
#### ISTANZA


Affinché, l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito provincia di Reggio Calabria, convenuti, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai potenziali controinteressati, che il presente atto in uno all'emanando decreto di fissazione udienza, o un estratto dello stesso, sia pubblicato sul sito istituzionale e/o sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

Cosenza, li 18.11.2016

Con osservanza  
Avv. Raffaella De Buono





## PROCURA

Nomino mio procuratore e difensore, l'Avv. Raffaella De Buono, del foro di Cosenza, presso il cui studio eleggo domicilio, per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio e per ogni altro procedimento o causa comunque dipendenti ed in ogni ulteriore fase, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di farsi sostituire, transigere, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze. Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere ricevuto l'informativa di cui sopra e presta il proprio consenso ai sensi degli artt.13-23-24 del D.Lgs. n.196\2003 per l'intero trattamento dei dati personali e per la loro archiviazione anche dopo la cessazione del mandato.

Cosenza, lì

*Raffaella De Buono*

E' AUTENTICA

Avv. Raffaella De Buono  
*Raffaella De Buono*

CONFIDENTIAL



5875/2016 R.G.A.L.



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. Salvatore Bloise,  
letto il ricorso;  
considerato il carico del ruolo;

fissa

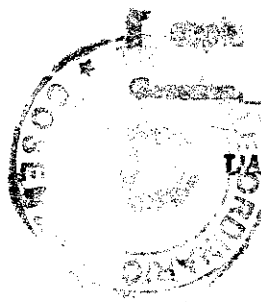
per la comparizione delle parti innanzi a se e per la discussione l'udienza del 18.4.2017, ore 9,30, disponendo che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente provvedimento entro 30 giorni prima dell'udienza indicata ed avvertendo i convenuti che, per non incorrere nelle decadenze di legge, hanno l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza indicata.

Visto l'art. 151 c.p.c., rilevato che la notificazione nei modi ordinari presenta notevoli difficoltà per il rilevante numero dei destinatari e per l'identificazione dei medesimi, autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti come indicati in ricorso attraverso la pubblicazione del ricorso medesimo e del presente provvedimento sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito territoriale di Reggio Calabria.

Cosenza, 20.1.2017

IL GIUDICE

dott. Salvatore Bloise

  
08/02/2017  
LA CANCELLIERE  
L'ASISTENTE GIUDIZIARIO  
Ornella Barbarossa



